

37.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	702	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	687
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissioni di documenti)	701	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	701
Consigli regionali (Trasmissioni di documenti)	701	Proposte di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	699
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	701	Proposte di legge: (Annunzio)	699
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	701	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	699
Disegno di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	699	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	702

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

gli onorevoli Prodi, D'Alema, Veltroni e Soriero, con altri componenti dell'attuale maggioranza di Governo, si sono più volte espressi favorevolmente e categoricamente sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e l'attuale presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, professor Aurelio Misiti, ha pubblicamente espresso parere contrario (si veda il comunicato Ansa del 25 giugno 1996);

tale opera deve essere ritenuta come prioritaria in un programma di strutturazione dei servizi nel Mezzogiorno —:

quali siano le reali intenzioni del Governo al riguardo. (3-00069)

(27 giugno 1996).

B) Interrogazione:

BUTTI, ALBERTO GIORGETTI, NICOLA PASETTO e SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 giugno 1996 il Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, Roma capitale e giubileo del 2000, dottor Antonio Di Pietro, ha presentato alla VIII Commissione permanente della Camera le dichiarazioni sugli orientamenti programmatici del Governo nel settore di sua competenza;

alcune valutazioni e certi intendimenti espressi dal Ministro Di Pietro non possono non trovare una prima condivisione da parte di tutti i parlamentari, indipendentemente dal gruppo di appartenenza;

a pagina 11 del *Resoconto stenografico* della citata audizione, il Ministro stesso precisa quanto segue: «Per il futuro, bisognerà decidersi ad anticipare i "sensori di allarme", con un monitoraggio costante e preventivo dei patrimoni dei dipendenti pubblici da parte di un'autorità indipendente... laddove il dipendente non riuscirà a giustificare il suo tenore di vita, è meglio disfarsi di costui piuttosto che aspettare che intervenga il giudice penale: sarebbe tardi e poco selettivo»;

tale affermazione appare indiscriminata nell'obiettivo ed inquietante nel contenuto: infatti essa si potrebbe interpretare come un tentativo, alquanto maldestro, d'intimidazione nei confronti di tutti i dipendenti pubblici;

il Ministro Di Pietro non ha invece indicato metodi alternativi, e quindi seri ed attendibili, per appurare l'onestà, la correttezza e la trasparenza dei pubblici dipendenti di ogni ordine e grado, metodi che, alleggerendo la burocrazia, snellendo l'iter procedurale, eliminando inutili orpelli legislativi, consentirebbero l'individuazione immediata e naturale di quei dipendenti, una rarissima eccezione, adusi a comportamenti poco trasparenti o leciti —:

se tali dichiarazioni siano parte integrante del programma del Governo Prodi, oppure una semplice divagazione del Ministro Di Pietro;

se con tali dichiarazioni s'intenda inaugurare un nuovo Stato di polizia, omologando tutti i dipendenti pubblici onesti a quei pochi disonesti che il Ministro spesso ha avuto modo di conoscere, giudicare e condannare nell'esercizio delle vecchie funzioni di magistrato;

quali precisazioni intenda offrire il Ministro per giustificare l'infelice stralcio di un intervento tutto sommato apprezzabile;

quali iniziative intenda assumere il Governo per incentivare una categoria, quella dei pubblici dipendenti, troppo spesso inibita nel proprio lavoro dalla presenza di un'eccessiva e confusa legislazione frutto dell'ignoranza e dell'incapacità di certa classe politica. (3-00042)

(20 giugno 1996).

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:

il quotidiano *L'Adige* di Trento, in data 25 giugno 1996, ha pubblicato con rilievo le allarmanti dichiarazioni di tecnici ed amministrazioni locali circa la instabilità di un versante del bacino artificiale di Santa Giustina (Trezzino - Val di Non), un vaso da 180 milioni di metri cubi d'acqua utilizzato per produzione di energia elettrica e gestito dalla Montedison;

secondo quanto dichiarato al giornale da geologi e amministratori pubblici della zona, il pericolo per la sicurezza potrebbe derivare dal franamento del versante a ridosso dell'abitato di Revo, territorio ad alto rischio idrogeologico, in lento ma costante movimento verso l'invaso;

anche se il movimento franoso non è immediatamente pericoloso come afferma l'attuale sindaco del comune di Revò, contraddicendo il suo predecessore che invece ha lanciato pacatamente l'allarme,

ed un eventuale franamento tutt'al più sporcherebbe l'acqua dell'invaso, come sosterebbe il dirigente del Servizio geologico della provincia, la « tranquillità » delle autorità locali preposte al controllo è poco rassicurante: in Trentino nessuno ha dimenticato l'impatto tremendo del crollo dei bacini di Prestavel (comune di Tesero) accaduto il 19 luglio 1985 - anche quelli ritenuti assolutamente sicuri dalle autorità preposte al controllo - e che provocò duecentosessantanove morti in pochi istanti. In genere si tende a sottovalutare il pericolo quando in gioco sono rilevanti interessi economici (come ha dimostrato l'altra grande catastrofe collegata alla gestione di una diga, il crollo della montagna sopra la diga del Vajont);

gli effetti di una frana non dipendono unicamente dalla massa di terra in movimento, entrando in gioco altre variabili, spesso imprevedibili o difficilmente valutabili, come ad esempio condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, oltretutto non infrequenti, come anche recenti luttuosi eventi hanno dimostrato in Toscana ed in Friuli -:

se sia a conoscenza dei fatti segnalati, ed in particolare se condivide l'allarme lanciato da tecnici ed amministratori della zona, ovvero sia in possesso di elementi conoscitivi tali da escludere pericoli immediati;

se, direttamente e/o tramite il Servizio geologico provinciale e/o gli stessi uffici tecnici della Montedison, non intenda predisporre quantomeno un servizio costante di monitoraggio affidato a mezzi più sicuri della « vigilanza affidata ai contadini della zona », oltretutto privi di qualsiasi competenza tecnica specifica e di apparecchiature scientifiche idonee, per quanto direttamente interessati a controllare il movimento franoso;

se sia stata stimata la quantità massima di terra che, in caso di frana, finirebbe nell'invaso, e se si possa escludere (come sembra desumersi dalle tranquillizzanti affermazioni del dirigente del servizio geologico della provincia auto-

noma di Trento riportate su *L'Adige* del 26 giugno 1996) che, anche nelle eventuali condizioni più sfavorevoli, questa non provocherebbe alcun pericolo per la stabilità della diga.

(2-00072)

« Boato ».

(2 luglio 1996).

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere — premesso che all'interpellante risultano i seguenti fatti e premesse le conseguenti considerazioni giuridiche:

il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio ha dato avvio, nel dicembre 1995, alla procedura di nomina del direttore del parco, pubblicando sui maggiori quotidiani nazionali e locali delle regioni territorialmente interessate all'area protetta un bando *sui generis* che elenca i requisiti imprescindibili per accedere all'incarico;

le procedure adottate risultano in pieno contrasto tanto con i contenuti della legge n. 394 del 1991, quanto con le modalità di reclutamento dei direttori di Parco adottate dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, con grave violazione dello spirito e della sostanza di quanto previsto dal nostro ordinamento in materia;

la disciplina particolare prevista per il Parco dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, non modifica il quadro normativo di riferimento né dal punto di vista formale né sostanziale, in quanto il legislatore ha inteso esplicitare che « le intese ivi previste [...] devono essere informate ai principi generali della presente legge ». Poiché la Corte costituzionale ha escluso, con la sentenza del 27 luglio 1992, n. 366, che l'ancoramento delle intese (tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano) all'adeguamento dei principi fissati dalla legge sulle aree protette costi-

tuisca un vincolo illegittimo nei confronti delle autonomie speciali, appare necessario leggere il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993 alla luce di quanto asserito dalla Consulta. Ciò significa che anche il Parco dello Stelvio deve conformarsi ai principi della legge n. 394 del 1991. Del resto, è la stessa Corte costituzionale, rendendo sterile qualsiasi altra argomentazione, a specificare, nella già richiamata sentenza n. 366 del 1992, che il riferimento al Parco dello Stelvio contenuto nell'articolo 35 della legge ha « il solo scopo di far salve le procedure d'intesa contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e di inserirle nel quadro della disciplina tendenzialmente uniforme stabilita dalla legge quadro sulle aree protette ». È evidente a questo punto che conformarsi ai principi della legge n. 394 del 1991 non significa, secondo una tesi burocratica ed estremamente riduttiva, richiamarsi soltanto ai principi contenuti nel titolo I della legge, quello cioè che reca un'identica denominazione, bensì richiamarsi anche al titolo II. Quest'ultimo, infatti, quantunque finalizzato alla disciplina amministrativa delle aree nazionali protette, contiene norme alle quali, per il tipo di interesse regolati, si deve attribuire valore di principi. Ai principi enunciati nel titolo I della legge vanno aggiunti, quindi, quelli relativi ai modelli gestionali, di pianificazione e di programmazione, che costituiscono gli strumenti individuati dal legislatore per raggiungere le finalità individuate nel titolo I e, come tali, organici ad esso. E tra i principi contenuti nel titolo II vi sono anche i criteri di nomina dei direttori di Parco;

tanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, quanto il suo decreto applicativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, vanno dunque informati ai principi compresi nei titoli I e II della legge n. 394 del 1991. In altre parole, l'intesa tra Stato, province autonome di Bolzano e di Trento e regione Lombardia

nella creazione del Consorzio « non può essere — come sostiene anche la Consulta nella sentenza n. 366 del 1992 — ipoteticamente collocata in uno spazio ideale vuoto di fini, ma deve necessariamente effettuarsi al servizio dei fini pubblici superiori, che le competenze statali e quelle provinciali sono concorrentemente tenute a perseguire: e non si può negare che tali fini siano desumibili, secondo la necessaria modulazione imposta dalla diversità della natura delle competenze incise, dalla legge che ha inteso fissare una disciplina organica e programmatica delle aree naturalistiche protette »;

sulla base di quanto rilevato nei due precedenti capoversi in premessa, l'adeguamento del Parco nazionale dello Stelvio, richiesto dall'articolo 35, comma 1, della legge quadro n. 394 — effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 — non ha operato modifiche, né poteva farlo, riguardo alla nomina del direttore, alle norme generali. Fatto salvo, infatti, il requisito del bilinguismo, l'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur stabilendo all'ultimo comma che i requisiti generali per la nomina del direttore sono fissati dal Consiglio direttivo del consorzio, non intende affidare a quest'ultimo una delega in bianco. Lo spazio d'azione di quest'ultimo è delimitato dai principi della legge n. 394 del 1991 contenuti nei titoli I e II della legge. Questo significa che, per quanto riguarda la nomina del direttore, fanno testo i principi contenuti nell'articolo 9, comma 11, della suddetta legge n. 394 e senza deroghe di sorta sulla base di presunte peculiarità. A tale proposito, se ancora ce ne fosse bisogno, vale anche la pena di ricordare quanto affermato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, la quale, a quesiti specifici sollevati dall'Ufficio ex Asfd nel periodo in cui questo amministrava l'area protetta, così rispondeva: « Nella fattispecie, le norme di cui alla citata legge [la 394 del 1991] costituiscono norme speciali per la tutela dei Parchi nazionali, e risultano quindi applicabili anche nelle province di Bol-

zano e di Trento ». E questo, come spiega la stessa Avvocatura, « in modo del tutto coerente con la decisione n. 366 del 1992 della Corte costituzionale »;

rispetto al dettato della Consulta tecnica per le aree naturali protette, nel bando emesso dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio risultano invece fortemente minimizzate, e quindi penalizzate, proprio le competenze specifiche e l'esperienza nella gestione o pianificazione di aree protette, che è altra cosa rispetto alla generica « pianificazione ambientale » e alla « gestione del patrimonio naturalistico »;

formali eccezioni sulle modalità adottate dal Consorzio per la nomina del direttore sono state sollevate tanto dal Coordinamento parchi del WWF Italia, quanto dal Club alpino italiano, attraverso propri rappresentanti in seno agli organi gestionali del Parco stesso;

la superficialità e l'approssimazione con la quale è stata gestita dal consiglio direttivo del Consorzio l'intera vicenda relativa alla nomina del direttore sono dovute presumibilmente all'inesperienza;

solo in virtù di tale inesperienza è possibile giustificare l'operato della cosiddetta « commissione di preselezione » che, nominata in seno al consiglio direttivo del Consorzio e formata da tre sole persone, ha in realtà eliminato 15 dei 18 candidati che avevano fatto domanda, espropriando di fatto il consiglio direttivo nella sua interezza dal compito di individuare una rosa di nomi da sottoporre al Ministro competente;

tale « commissione di preselezione » non aveva definito in alcun modo con il consiglio direttivo i criteri da adottare per operare detta « preselezione ». A questo proposito, va inoltre sottolineato come una errata interpretazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993, abbia inoltre indotto la commissione di preselezione ad operare in un quadro complessivo di arbitrarietà più che di discrezio-

nalità, laddove — ammesso e non concesso che tale discrezionalità fosse compatibile con il dettato della legge n. 394 del 1991 —, per quanto attiene i criteri di nomina dei direttori di Parco, questa dovesse eventualmente essere interpretata in senso migliorativo e non certo peggiorativo rispetto alla cornice legislativa e giuridica di riferimento. La legge-quadro n. 394 del 1991, fissando norme di riforma economico-sociale, stabilisce infatti requisiti minimi che non risultano in alcun modo negoziabili né per il Parco dello Stelvio, né per altri parchi nazionali. Scendere al di sotto della soglia di quei requisiti minimi significa, infatti, semplicemente violare la legge;

il risultato del lavoro di tale commissione di preselezione è stata l'esclusione, tra gli altri, anche di candidati la cui competenza specifica nel settore della pianificazione delle aree protette è fuori discussione. Questo paradossale risultato è stato reso possibile grazie ad un'interpretazione capziosa e formalistica dei requisiti di inquadramento professionale, divenuti assolutamente preponderanti rispetto ai requisiti di conoscenza specifica richiesta ai direttori di parco. A fronte di questo imbuto, le maglie del concorso si sono aperte invece in modo sorprendente e fuorviante proprio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza specifica. Esattamente il contrario di quanto raccomandato dalla Consulta tecnica per le aree naturali protette, chiamata ad esprimersi sulle modalità di reclutamento dei direttori di parco. Quest'ultima, infatti, pone l'accento in modo quasi esclusivo sui requisiti professionali o tecnici in materia di conservazione, difesa, gestione e pianificazione di aree protette, così come sulle esperienze lavorative nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette, mentre, nel bando di concorso elaborato dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, il preciso e puntuale riferimento della Consulta alle competenze specifiche e alle esperienze di lavoro in riferimento alla pianificazione e alla gestione di aree protette sfuma in generici riferimenti alla « gestione del pa-

trimonio naturalistico », oppure alla « pianificazione ambientale », stravolgendo completamente l'identikit del candidato ideale e con i risultati già illustrati nelle precedenti premesse. L'esperienza specifica nella gestione e nella pianificazione di aree protette non compare neppure tra i requisiti preferenziali; viceversa — curiosamente — compaiono tra i requisiti imprescindibili competenze specifiche nei settori dell'agricoltura e dell'economia montana. Per quanto riguarda l'inquadramento professionale, si è già detto che il Consorzio crea un imbuto *ad hoc*, che da solo falcia una quota rilevante di candidati. Si richiede infatti, testualmente, « una documentata esperienza almeno triennale nel campo dell'organizzazione, del *management*, delle relazioni pubbliche e della gestione delle risorse umane, quale dirigente del settore privato o pubblico ». Diversamente, la Consulta tecnica per le aree naturali protette richiedeva di « avere maturato esperienze lavorative di tipo dirigenziale o a livelli di responsabilità nel campo della pianificazione e della gestione di aree naturali protette oppure in enti, associazioni o organizzazioni, pubblici o privati, operanti nell'ambito della conservazione della natura ». Evidente, a questo punto, che il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio intende individuare un direttore con requisiti non aggiuntivi rispetto agli *standard* minimi previsti dalla legge n. 394 del 1991 e dalla Consulta tecnica per le aree protette, ma alternativi ad essi, violando palesemente lo spirito e la lettera delle norme previste nel nostro ordinamento;

almeno uno dei membri della commissione di preselezione è attualmente, o è stato in passato, collega di lavoro di almeno tre dei diciotto candidati che hanno risposto al bando;

come rilevato dal sottoscritto in una precedente interpellanza presentata il 14 giugno 1996, l'esito del concorso e la relativa graduatoria erano sorprendentemente già noti molto prima che fosse convocata la riunione del consiglio direttivo che si doveva occupare di stilarla.

Tale riunione infatti ha avuto luogo solo il 2 luglio 1996 a Bormio, mentre in data 14 giugno i membri del consiglio direttivo del Consorzio non avevano ancora avuto neppure la possibilità di esaminare i *curricula* dei candidati risultati idonei dopo la contestata fase di preselezione, né tantomeno di quelli che avevano risposto al bando. Ancora: l'esito del concorso era stato anticipato addirittura in data 16 aprile 1996, con lettera inviata al presidente del Consorzio dal rappresentante del Cai in seno al comitato di gestione altoatesino del Parco, e questo in una fase della procedura di nomina in cui i membri del consiglio direttivo - esclusi coloro che facevano parte della cosiddetta « commissione di preselezione » - neppure sapevano quali fossero i nominativi di coloro che avevano risposto al bando;

in base alla graduatoria finale stilata dal consiglio direttivo del Parco, Ettore Sartori, l'unico candidato che risulta inserito nell'apposito « Elenco degli idonei per l'esercizio dell'attività di direttore di Parco », attuale direttore del Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino e già vincitore del concorso per la nomina di direttore del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, risulta subordinato al candidato Alois Karner, il quale - oltre a non avere alcuna esperienza specifica nel settore della gestione e della pianificazione di aree protette - non risulta invece inserito in tale elenco di idoneità che la Consulta tecnica per le aree protette considera requisito imprescindibile e che il bando di concorso non considera neppure tra i requisiti preferenziali;

omettendo anche un tentativo di parziale correzione rispetto a questa grave anomalia, la procedura adottata non è neppure concorsuale, come invece previsto dalla legge n. 394 del 1991, in modo applicabile anche al Parco nazionale dello Stelvio, come dimostrato in precedenza;

contratti di diritto privato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, non inseriti nell'elenco degli idonei, erano possibili solo

nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 394 del 1991;

il consiglio direttivo del Consorzio di gestione è un organo tecnico-politico, cui è sbagliato già in linea di principio demandare scelte, come quella del direttore, che andrebbero invece gestite da commissioni totalmente esterne e *super partes*;

anche come organo tecnico-politico, in questo momento il consiglio direttivo del Consorzio risulta fortemente squilibrato a vantaggio della provincia autonoma di Bolzano, vista l'inesistenza del comitato di gestione lombardo del parco, principale strumento di raccordo col Parco stesso, e considerata la crisi politica della giunta provinciale di Trento, giunta a risoluzione solo in tempi recenti e dopo quasi sei mesi di *vacatio*;

la nomina del direttore del Parco nazionale dello Stelvio sembra essere fatta corrispondere a criteri più geopolitici ed etnici che professionali, come risulta dall'articolo apparso sul quotidiano in lingua tedesca *Dolomiten*, in data 3 luglio 1996, e dalla successiva lettera inviata al medesimo quotidiano a firma di Ettore Sartori. L'articolo infatti - nell'ambito di un'intervista a Roland Dellagiacomà, rappresentante della provincia autonoma di Bolzano in seno al consiglio direttivo, nonché membro della commissione di preselezione per la nomina del direttore - afferma infatti che « in un secondo momento il consiglio direttivo ha optato per Karner, in modo da garantire un vero equilibrio tra le province di Bolzano e di Trento e la regione Lombardia. Il presidente del Parco nazionale rappresenta infatti la Lombardia, il vicepresidente la provincia di Trento ». L'articolo, inoltre, presenta Ettore Sartori, il candidato giunto alle spalle di Alois Karner, evitando accuratamente di riportare che, al pari di Karner, anche Sartori è altoatesino, anche se di lingua italiana, che risiede a Bolzano e che ha lavorato dal 1978 al 1992 nell'ambito dell'Ufficio parchi della provincia autonoma di Bolzano! Una « dimenticanza » che ha indotto lo

stesso Sartori ad inviare, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo in questione, una lettera di replica al quotidiano *Dolomiten* (che è di proprietà della famiglia Ebner) nella quale, oltre alle precisazioni del caso, afferma testualmente: « Purtroppo la mia è un'esperienza di continue discriminazioni etniche in favore della ragion di Stato rispetto a quella professionale! » —:

se non ritenga doveroso intervenire per determinare l'annullamento del bando in questione e per promuovere un apposito concorso pubblico, da far svolgere secondo le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti in materia.

(2-00095)

« Boato ».

(9 luglio 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 22 luglio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MUSSI ed altri: « Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto » (1938);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Agevolazioni fiscali per la ripresa dell'economia nazionale » (1939);

POZZA TASCA: « Delega al Governo per l'incentivazione delle attività turistiche, culturali, di tutela ambientale e sociali svolte dalle associazioni *pro loco* » (1940);

GIOVANNI PACE: « Modifica all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di impegni di spesa degli enti locali » (1941);

DE CESARIS ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (1942);

BOCCHINO e SELVA: « Modifiche all'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di direzione di giornali e periodici da parte di parlamentari » (1943);

STORACE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di povertà in Italia e sulla struttura dello Stato sociale » (1944);

SAIA e VALPIANA: « Disciplina della professione di odontoiatra » (1945);

PARRELLI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di sanabi-

lità della morosità del conduttore nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo » (1946);

FONGARO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Recoaro Terme » (1947).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 22 luglio 1996 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Piemonte:

« Utilizzazione in agricoltura degli effluenti provenienti dagli allevamenti zootecnici » (1948).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

CORLEONE: « Provvedimenti urgenti relativi all'ordinamento penitenziario » (155) *Parere della I Commissione;*

alla III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altro, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994» (1702) *Parere di tutte le altre Commissioni permanenti;*

alla VI Commissione (Finanze):

NUCCIO CARRARA: «Modifiche alla legge 14 agosto 1982, n. 615, recante norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473» (1595) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

alla VII Commissione (Cultura):

SPINI e CARLI: «Norme per il restauro della Galleria degli Uffizi in Firenze» (190) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

DE SIMONE ed altri: «Norme sull'informazione e sull'educazione sessuale nelle scuole» (218) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SPINI ed altri: «Legge quadro sulla protezione dell'ambiente» (192) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;*

DE SIMONE ed altri: «Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (234) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

BARTOLICH ed altri: «Norme in materia di parcheggi» (254) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e IX;*

alla IX Commissione (Trasporti):

MICHIELON ed altri: «Nuove norme in materia di targhe automobilistiche» (99) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di costituzione del Fondo di rotazione per le imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, della regione Friuli-Venezia Giulia» (214) *Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;*

alla XI Commissione (Lavoro):

MICHIELON ed altri: «Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, in materia di trattamento economico delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato» (101) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

CALDEROLI: «Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale» (133) *Parere delle Commissioni I, II (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex-articolo 73, comma 1-bis del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XII;*

CALDEROLI: «Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali» (136) *Parere delle Commissioni I e X;*

alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

CORLEONE: «Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 maggio 1978,

n. 194, in materia di interruzione di gravidanza » (162) *Parere della I Commissione*.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

NAPOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione femminile in Italia » (doc. XXII, n. 2) *Parere delle Commissioni II, III, V, VII, X, XI, XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 17 luglio 1996 ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, per gli esercizi dal 1987 al 1994 (doc. XV, n. 10);

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (I.N.S.M.I.L.) per gli esercizi dal 1992 al 1994 (doc. XV, n. 11).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 11 luglio 1996, ha tra-

smesso un testo di integrazione alle osservazioni e proposte riguardanti l'impostazione del documento di programmazione economica e finanziaria 1997-1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 9 luglio 1996, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 4 luglio 1996, concernente la ricorrenza del bicentenario del Tricolore che avverrà il 7 gennaio 1997.

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 16 luglio 1996, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 10 luglio 1996, concernente la rappresentanza e partecipazione della Valle d'Aosta nella costituenda Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Queste documentazioni saranno trasmesse alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 luglio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione finale sull'attività della Commissione stessa, approvata nella seduta 18 luglio 1996.

Questa relazione sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 luglio 1996, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 27 giugno 1996.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della

legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Fiorella PADOA SCHIOPPA KOSTORIS a presidente dell'istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 agosto 1996.

**Atti di
controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

